

Prot. n. 342/U

Roma, 14 settembre 2016

Spett.le FNSI
C.so Vittorio Emanuele II, 349
00186 RomaSpett.le FIEG
Via Piemonte, 64
00187 Roma

Caro Segretario,

il progressivo peggioramento dello stato di crisi del comparto editoriale, con la conseguente perdita di occupazione stabile ed il massiccio ricorso agli strumenti di ammortizzazione sociale, rendono inevitabile un nuovo intervento strutturale che, implementando la riforma già varata nel luglio 2015, intervenga sulle sofferenze della gestione previdenziale dell'Ente.

L'Inpgi, pertanto, ha predisposto un documento contenente ulteriori interventi tesi ad assicurare la sostenibilità della gestione previdenziale, che sarà portato all'esame del Consiglio di amministrazione per la relativa approvazione.

Tra l'altro, Corte dei Conti e Ministeri vigilanti hanno esortato l'Istituto ad intervenire, quanto prima, con una nuova riforma di sistema per il riequilibrio del disavanzo previdenziale evidenziato negli ultimi bilanci.

Pertanto, ai sensi di quanto disposto all'articolo 3, comma 2, lettera b) del Decreto legislativo n. 509/94, si trasmette il documento allegato e si resta in attesa delle Vostre determinazioni in merito.

Cordialmente.

Marina Macelloni

INTERVENTI IN MATERIA DI ENTRATE CONTRIBUTIVE

1)* Recepimento delle disposizioni di cui all'art. 7, co. 1, primo periodo, del D.L. n. 463/1983 convertito in Legge n. 638/1983, e successive modificazioni.

Tali disposizioni prevedono un minimo retributivo settimanale per l'accredito della anzianità contributiva (40% del trattamento minimo INPS - equivalente a circa 800 Euro mensili). In caso di retribuzione inferiore a tale limite l'anzianità contributiva verrà riparametrata alla retribuzione per evitare la costituzione di posizioni assicurative fittizie.

A decorrere dal 1/01/2017 la contribuzione viene accreditata in settimane. Le contribuzioni acquisite "in mesi" fino al 31/12/2016 sono trasformate in settimane con il rapporto 52 settimane = 1 anno.

2)* Consentire il riscatto del praticantato anche per i giornalisti che abbiano svolto la pratica professionale presso le Scuole di giornalismo riconosciute dall'Ordine dei giornalisti.

2.1) Il riscatto di cui all'art. 21 del Regolamento è limitato al solo periodo di praticantato riconosciuto dall'Ordine dei giornalisti.

3) Contribuzione figurativa: a decorrere dal 1/01/2017, le contribuzioni figurative sono accreditate nei limiti di 1,5 volte la retribuzione contrattuale del Redattore Ordinario (non più del Capo redattore + scatti).

4) Introduzione di un contributo CIGS, a carico del giornalista, dello 0,20 %. In tal caso, l'onere contributivo a carico dei giornalisti sarebbe equiparato a quello dei lavoratori dipendenti assicurati presso l'INPS.

5) Mantenimento del contributo di mobilità, a carico dell'azienda, dello 0,30 % a decorrere dal 1/01/2017, per il finanziamento della spesa riferita agli ammortizzatori sociali.

6) Contributo aggiuntivo di disoccupazione dell'1,4% per i rapporti a termine a carico del datore di lavoro.

***Le misure di cui ai punti 1 e 2 sono già state approvate con delibera n. 24/2015 adottata dal CdA nella seduta del 27/07/2015.**

INTERVENTI IN MATERIA DI PRESTAZIONI FACOLTATIVE

MODIFICA art. 29 Regolamento*

Art. 29:

- a) Assegno temporaneo di inabilità: abrogazione della prestazione
- b) Assegno di superinvalidità:
- Limitare la concessione dell'assegno di superinvalidità ai **solli titolari di pensione diretta**, escludendo i titolari di trattamenti ai superstiti e/o trattamenti non contributivi e coloro i quali percepiscono trattamenti simili (assegno di accompagnamento).
 - Ridurre il limite reddituale al **minimo contrattuale del redattore ordinario** (attualmente circa 38.000 euro annui) rispetto agli attuali 70.600.
 - Introdurre **almeno 20 anni di contribuzione Inpgi**.
- c) Una Tantum ai superstiti: abrogazione della prestazione
- d) Ricovero case di riposo:
- Limitare il contributo per casa di riposo **solli titolari di pensione diretta**, escludendo i titolari di trattamenti ai superstiti e/o trattamenti non contributivi.
 - Ridurre il limite reddituale al **minimo contrattuale del redattore ordinario** (attualmente circa 38.000 euro annui) rispetto agli attuali 70.600.
 - Introdurre **almeno 20 anni di contribuzione Inpgi**.

*Le misure di cui ai punti a,b,c,d, sono già state approvate con delibera n. 24/2015 adottata dal CdA nella seduta del 27/07/2015.

PENSIONE NON CONTRIBUTIVA (art. 28)

Per le domande presentate a decorrere dal 1/01/2017, l'importo della pensione non contributiva è pari a quello dell'assegno sociale INPS.

ASSEGNO SOCIALE	NON CONTRIBUTIVA INPGI - DIRETTA	NON CONTRIBUTIVA INPGI - INDIRETTA
5.824,91 euro	8.900,21 euro	7.553,02 euro

PENSIONI DI INVALIDITA'*

Assorbimento dell'integrazione contributiva concessa al momento della liquidazione di un altro trattamento pensionistico.

Nei casi in cui la pensione di invalidità sia stata integrata ai 20 anni contributivi e, successivamente, il giornalista maturi il diritto a pensione presso altro Ente, l'integrazione contributiva concessa dall'istituto sarà ricalcolata, garantendo comunque che l'importo complessivo delle pensioni non sia inferiore alla precedente pensione Inpgi goduta fino a quel momento.

***Misura già approvata con delibera n. 24/2015 adottata dal CdA nella seduta del 27/07/2015.**

PENSIONI AI SUPERSTITI*

Per le pensioni ai superstiti aventi decorrenza successiva al 1°/01/2017, viene prevista l'adozione delle stesse percentuali di abbattimento per i redditi personali del solo coniuge superstite in vigore presso l'AGO, come di seguito indicato (anche per le pensioni in essere):

Percentuali di abbattimento redditi (coniuge unico superstite)		
<i>Fasce di reddito personale</i>		<i>% Riduzione</i>
	fino a 19.553,82	0
da 19.553,83	a 26.071,76	-25%
da 26.071,77	a 32.589,70	-40%
	oltre 32.589,71	-50%

Per i trattamenti in essere, i maggiori importi eventualmente in pagamento, sono congelati e riassorbiti su eventuali futuri aumenti.

***Misura già approvata con delibera n. 24/2015 adottata dal CdA nella seduta del 27/07/2015.**

PENSIONE AI SUPERSTITI

INPGI	
Percentuali spettanti ai superstiti	
75% = un superstite	
90% = due superstiti	
100% = tre o più superstiti	
Percentuale Coniuge unico superstite	
<i>Scaglione pensione de cuius</i>	<i>Aliquota</i>
fino a 43.105,81	75%
da 43.105,81 a 50.297,35	70%
da 50.297,35 a 57.189,22	65%
oltre 57.189,22	60%

INPS	
Percentuali spettanti ai superstiti	
60% = solo coniuge	
70% = solo un figlio	
80% = coniuge + figlio	
100% = coniuge + 2 figli	
15% = familiare diverso da coniuge e figli	
Non prevista	

Percentuali di abbattimento redditi (coniuge unico superstite)		
<i>Fasce di reddito personale</i>		<i>% Riduzione</i>
	fino a 27.785,12	0
da 27.785,12	a 37.046,82	-15%
da 37.046,82	a 44.456,18	-25%
	oltre 44.456,18	-40%

Percentuali di abbattimento redditi (coniuge unico superstite)		
<i>Fasce di reddito personale</i>		<i>% Riduzione</i>
	fino a 19.553,82	0
da 19.553,82	a 26.071,76	-25%
da 26.071,76	a 32.589,70	-40%
	oltre 32.589,70	-50%

***Modifica delle percentuali di abbattimento per redditi – già approvata con delibera n. 24/2015 adottata dal CdA nella seduta del 27/07/2015:**

1) Disoccupazione per dipendenti di azienda in crisi, fallite, in liquidazione o che abbiano ceduto un ramo d'azienda

Fermo restando l'accredito della contribuzione figurativa relativa ai primi 12 mesi di trattamento di disoccupazione, viene prevista l'eliminazione della maggiore contribuzione figurativa in favore dei giornalisti che cessano il loro rapporto di lavoro da aziende in crisi per contenere la crescita del costo legato alla riserva matematica.

2) Riduzione progressiva della misura dell'indennità di disoccupazione:

Riduzione dell'indennità di disoccupazione a partire dal 7° mese fino ad un massimo del 50% con le seguenti modalità:

- Indennità intera al 100% per i primi 180 giorni (primi 6 mesi)
- Indennità ridotta del 5% mensile dal 181° giorno al 450° giorno (dal 7° mese al 15° mese);
- Indennità ridotta del 50% dal 451° giorno al 720° giorno (dal 16° mese al 24° mese).

***Modifica già approvata con delibera n. 24/2015 adottata dal CdA nella seduta del 27/07/2015:**

REQUISITI PENSIONISTICI

1) Modifica dei requisiti di accesso alla pensione della vecchiaia

Con almeno 20 anni di contribuzione:

ANNO	ETA'	
	Uomini	Donne
2017	66 anni	64 anni
2018	66 anni e 7 mesi	65 anni e 7 mesi
2019	66 anni e 7 mesi	66 anni e 7 mesi

2) Modifica dei requisiti di accesso alla pensione d'anzianità

Almeno 62 anni di età e 40 anni di contribuzione

REQUISITI PENSIONI DI ANZIANITA'	
Anno	Anni di contribuzione con almeno 62 anni di età
2017	38
2018	39
2019	40

La pensione di anzianità Inpgi sarà comunque liquidata secondo le disposizioni previste dalla legge Fornero (art. 24 D.L. 201/2011 convertito in Legge 214/2011) per la pensione anticipata, qualora i requisiti siano più favorevoli.

3) Adeguamento requisiti a speranza di vita

I requisiti di età per la pensione di vecchiaia ed i requisiti di età e contributivi per la pensione di anzianità - nel 2019 - saranno adeguati alle disposizioni di cui all'art. 24, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

L'Istituto, con delibera del Consiglio di Amministrazione, valuterà l'eventuale applicazione degli incrementi legati alla speranza di vita successivi al 2019.

4) Pensioni pro-quota (art. 4 Regolamento Inpgi e Legge Vigorelli)

La pensione di vecchiaia e di anzianità in pro-quota, qualora non risulti perfezionato il diritto autonomo, è interamente calcolata con il sistema contributivo.

La pensione calcolata con il sistema di calcolo contributivo non può essere superiore a quella che sarebbe spettata mantenendo il sistema retributivo.

"La pensione è ripartita fra i due Istituti in proporzione dell'importo dei contributi a ciascuno versati" (art. 3 Legge Vigorelli n° 1122/55)

REQUISITI PENSIONISTICI (CONFRONTO INPGI E Ago)

Pensione di vecchiaia

Assicurazione Generale Obbligatoria (Ago)

Uomini:

anno	Età con almeno 20 anni di contributi
2016	66 anni e 7 mesi
2017	66 anni e 7 mesi
2018	66 anni e 7 mesi
2019	66 anni e 7 mesi

Donne:

anno	Età con almeno 20 anni di contributi
2016	65 anni e 7 mesi
2017	65 anni e 7 mesi
2018	66 anni e 7 mesi
2019	66 anni e 7 mesi

Proposta di modifica Inpgi vecchiaia

Anno	Età con almeno 20 anni di contribuzione	
	UOMINI	DONNE
2017	66 anni	64 anni
2018	66 anni e 7 mesi	65 anni e 7 mesi
2019	66 anni e 7 mesi	66 anni e 7 mesi

Pensioni Anticipate Assicurazione Generale Obbligatoria Ago

Anno	Uomini	Donne
2016	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi
2017	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi
2018	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi
2019	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi

Proposta di modifica Inpgi anzianità

REQUISITI PENSIONI DI ANZIANITA'	
Anno	Anni di contribuzione con almeno 62 anni di età
2017	38
2018	39
2019	40

CALCOLO DELLA PENSIONE

Quota E:

Calcolo contributivo. Per i trattamenti con decorrenza successiva al 1/01/2017, la quota E è calcolata con il sistema di calcolo contributivo di cui alla legge n. 335/1995.

Per gli assicurati il cui trattamento è determinato con il sistema misto (retributivo/contributivo), la quota di pensione calcolata con il sistema di calcolo contributivo **non può essere superiore a quella che sarebbe spettata mantenendo il sistema retributivo con l'applicazione agli attuali scaglioni reddituali delle seguenti aliquote:**

QUOTA E) – Ipotesi al 2,00 %				
Scaglioni della Retribuzione pensionabile				Aliquote di rendimento % (INPS)
		fino a	44.456,00	2,00
da	44.456,01	a	59.126,48	1,60
da	59.126,49	a	73.796,96	1,35
da	73.796,97	a	84.466,40	1,10
		oltre	84.466,40	0,90

La quota di pensione calcolata con il sistema contributivo, quindi, non può essere comunque di importo maggiore rispetto a quella calcolata con il sistema di calcolo retributivo.

DETERMINAZIONE MEDIE PENSIONABILI:

Per le pensioni con decorrenza successiva al 1/01/2017, le medie retributive pensionabili sono:

- Quota A - invariata
- Quota B - invariata
- Quota C - invariata
- Quota D - Media di tutti i periodi contributivi senza la rivalutazione dell'1% aggiuntivo.
- Quota E - Media di tutti i periodi contributivi senza la rivalutazione dell'1% aggiuntivo.

Ai fini della determinazione delle medie e del sistema di calcolo non si tiene più conto della contribuzione versata in altri enti.

CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA

A) Potranno accedere alla pensione di vecchiaia con i requisiti ordinari previsti dalla normativa **previgente** la data di approvazione del Regolamento (Uomini con 65 anni di età e donne con 62 anni di età entro il 31/12/2016) ed alla pensione di anzianità con 62 anni di età e 35 anni di contribuzione, i giornalisti appartenenti alle categorie indicate nella tabella sottostante:

CATEGORIE	CRITERI DI AMMISSIONE ALLA SALVAGUARDIA (condizioni concorrenti e non alternative)
Giornalisti per i quali alla data di entrata in vigore della riforma risultino già perfezionati i requisiti di età e contributivi per il diritto autonomo alla pensione di vecchiaia o di anzianità	I requisiti d'età e contributivi alla data del 31/12/2016 sono: - Uomini: 65 anni di età e 20 anni di contribuzione; - Donne: 62 anni di età e 20 anni di contribuzione; - Uomini e donne: 62 anni di età e 35 anni di contribuzione INPGI ovvero 40 anni di contribuzione a prescindere dall'età.
Giornalisti che a seguito della cessazione del rapporto di lavoro siano stati ammessi alla prosecuzione volontaria della contribuzione.	- Autorizzazione alla prosecuzione volontaria antecedente alla data del 30/06/2016; - Non rioccupati con rapporti di lavoro subordinato dopo l'autorizzazione al versamento volontario; - Decorrenza della pensione entro 12 mesi dalla data di approvazione del Regolamento.
Giornalisti collocati in mobilità ex lege n. 223/1991, ovvero dipendenti da aziende in crisi ex lege 416/81 e successive modificazioni e integrazioni, in solidarietà, ovvero disoccupati per cessazione rapporto di lavoro da aziende in crisi.	- Accordi sindacali stipulati anteriormente alla data del 30/06/2016; - Perfezionamento requisiti di età e contributi entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o di cigs/solidarietà e disoccupazione e comunque non oltre i 12 mesi dalla data di approvazione del Regolamento.


B) Potranno accedere alla pensione di anzianità con i requisiti ridotti (almeno 57 anni di età e 35 anni di contributi) previsti dalla normativa **previgente** la data di approvazione del Regolamento, con l'applicazione degli abbattimenti percentuali permanenti legati al periodo di anticipazione, i giornalisti appartenenti alle categorie indicate nella tabella sottostante:

CATEGORIE	CRITERI DI AMMISSIONE ALLA SALVAGUARDIA (condizioni concorrenti e non alternative)
Giornalisti collocati in mobilità ex lege n. 223/1991, ovvero dipendenti da aziende in crisi ex lege 416/81 e successive modificazioni e integrazioni, in solidarietà, ovvero disoccupati per cessazione rapporto di lavoro da aziende in crisi.	- Accordi sindacali stipulati anteriormente alla data del 30/06/2016; - Perfezionamento requisiti di età e contributi entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o di cigs/solidarietà e disoccupazione comunque non oltre i 12 mesi dalla data di approvazione del Regolamento.

C) Potranno accedere alla pensione di vecchiaia con i requisiti ridotti (almeno 60 anni di età e 20 anni di contributi) previsti dalla normativa **previgente** la data di approvazione del Regolamento, con applicazione degli abbattimenti percentuali permanenti legati al periodo di anticipazione (non applicati nei casi di autorizzazione al versamento volontario entro il 30/06/2012), le giornaliste appartenenti alle categorie indicate nella tabella sottostante:

CATEGORIE	CRITERI DI AMMISSIONE ALLA SALVAGUARDIA (condizioni concorrenti e non alternative)
Giornaliste che a seguito della cessazione del rapporto di lavoro siano state ammesse alla prosecuzione volontaria della contribuzione.	- Autorizzazione alla prosecuzione volontaria antecedente alla data del 30/06/2016; - Non risultino rioccupate con rapporto di lavoro subordinato dopo l'ammissione al versamento volontario; - Perfezionino il diritto a pensione entro 12 mesi dalla data di approvazione del Regolamento;

Scenario Contributivo



AMWSS

IPOTESI di un contributo di solidarietà per fasce di importo e percentuali crescenti

In considerazione della eccezionale situazione di crisi del settore dell'editoria, si propone l'introduzione di un contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici – diretti e superstiti - erogati dall'Istituto, ispirato al principio di eccezionalità, temporaneità e ragionevolezza.

Il contributo di solidarietà avrà durata triennale (2017-2019) e verrà calcolato sull'importo di pensione erogato esclusivamente dall'Inpgi senza tener conto delle quote di pensione erogate da altri enti.

Il contributo è determinato per fasce di importo e percentuali crescenti, a partire dalla media pensionistica complessiva della categoria - secondo la tabella di seguito indicata:

CLASSI DI IMPORTO		%	N° pensionati
	- 56.999,00	0%	4.821
	57.000,00 75.000,00	2%	2.037
	75.000,01 110.000,00	5%	2.021
	110.000,01 150.000,00	10%	326
	150.000,01 200.000,00	15%	70
OLTRE	200.000,01	20%	35
Totale Beneficiari di Pensione			9.310
Totale Beneficiari di Pensione soggetti a contributo			4.489 (48%)

Importo stimato: 5,2 milioni di euro annui

ESEMPI DI APPLICAZIONE DEL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'

FASCE DI PENSIONE INPGI	%	ESEMPI DI PENSIONE ANNUA LORDA	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' ANNUO LORDO	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' ANNUO NETTO	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' MENSILE NETTO
a. Fino a 56.999	0%	0	0	0	0
b. Da 57.000 a 75.000	2%	65.716	174	99	7
c. Da 75.001 a 110.000	5%	88.140	1.017	560	40
d. Da 110.001 a 150.000	10%	124.999	3.610	2.058	147
e. Da 150.001 a 200.000	15%	169.239	8.996	5.127	366
f. Oltre 200.000	20%	317.918	37.194	21.200	1.514

Si precisa che il contributo di solidarietà riduce l'imponibile fiscale.